

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5149 del 15/10/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL RIO VARVILLA CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' SUCCISO NUOVO - CODICE PROCEDIMENTO RE20A0016. TITOLARE: COMMISSIONE SEPARATA USI CIVICI DI SUCCISO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5295 del 14/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica N.31976/2019

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL RIO VARVILLA CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI VENTASSO (RE) LOCALITA' SUCCISO NUOVO - CODICE PROCEDIMENTO RE20A0016.

TITOLARE: COMMISSIONE SEPARATA USI CIVICI DI SUCCISO

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 2254 del 21 dicembre 2016;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la DGR 2067 del 14 dicembre 2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CA)
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."
- La Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3262 del 28/06/2021 "Nuovo Sistema di Regolazione dei Prelievi in Situazioni di Scarsità Idrica";

PRESO ATTO:

- della domanda in data **12/03/2020** presentata dalla **Commissione Separata Usi Civici di Succiso C.F. 91105080351**, con sede in Ventasso (RE), tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da esercitarsi mediante prelievo dal Rio Varvilla, tramite pozzetto prefabbricato in cls, in Comune di Ventasso (RE) località Succiso Nuovo da destinare all'uso igienico ed assimilati con una portata massima di l/s 2,06 per un volume annuo complessivo di m³ 195.

DATO ATTO:

- che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 2 del R.R. 41/2001;
- dagli atti esistenti in disponibilità al Servizio in intestazione, è stato verificato che per tale derivazione non risulta alcuna pratica esistente, né richieste preesistenti di alcun tipo della succitata Commissione Separata Usi Civici di Succiso;
- su specifico invito del Servizio la succitata Commissione richiedente, ha inoltrato, a mezzo PEC assunta al protocollo PG/2020/138502 in data 28/09/2020, una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa dal Sig. Torri Dario, in qualità di legale rappresentante della stessa, in data 24/09/2020 con la quale lo stesso dichiara: "**che dal 1997 in poi è stato effettuato prelievo d'acqua dal Rio Varvilla con un consumo medio annuo di circa metri cubi 190;**
- che pertanto, avendo esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla Commissione Separata Usi Civici di Succiso è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 128 del 28/05/2021 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali del Rio Varvilla**
- portata massima 2,06 l/s;
- volume annuo massimo 195 m³/anno;
- le opere di derivazione ricadono all'interno dell'area ZSC-SIC IT4030001 "*Monte Acuto, Alpe di Succiso*";
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **011801000000 1 ER (torrente Liocca)**.
- a seguito delle verifiche sull'impatto generato dal prelievo, svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione", pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2021/131447 in data 25/08/2021, che ha espresso parere favorevole;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, assunto al protocollo con n. PG/2021/29775 in data 25/02/2021, il quale comunica che il Torrente Varvilla non è in gestione al Consorzio e che nell'area relativa alla richiesta non sono presenti canali o strutture irrigue in gestione al Consorzio e pertanto lo stesso non può erogare acqua per uso irrigazione agricola ai terreni di cui alla richiesta.
- Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, assunto al protocollo con n. PG/2020/163815 in data 12/11/2020, il quale comunica l'esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza, in quanto l'intervento previsto risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 352 in data 14/10/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, in ragione della portata d'esercizio (l/s 2,06) della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2001 al 2020 per l'ammontare complessivo di **€ 3.712,52**, comprensivo della maggiorazione del 100%, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018, e degli interessi legali, come dettagliatamente specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 250,00** - corrispondente alla misura minima prevista - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 164,39** quale **canone** per l'annualità **corrente** e dell'importo dovuto quale **indennizzo** per il periodo di utilizzo abusivo, come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto in data 12/10/2021;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito in data 12/10/2021;
- che l'importo dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2001 al 2020 risulta regolarmente corrisposto in data 12/10/2021;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla **Commissione Separata Usi Civici di Succiso C.F. 91105080351** con sede in Ventasso (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dal Rio Varvilla in Comune di Ventasso (RE) località Succiso Nuovo da destinare all'uso igienico ed assimilati;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,06 per un volume complessivo annuo non superiore a m³ 195 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2030**;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- e) di dare atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle norme introdotte con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3262 del 28/06/2021 "*Nuovo Sistema di Regolazione dei Prelievi in Situazioni di Scarsità Idrica*" per il periodo di validità della stessa;
- f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 164,39** per l'**anno 2021**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- g) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- h) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2001 al 2020, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- i) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2021** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE

- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica da **Rio Varvilla** ad uso **igienico ed assimilati** in territorio del Comune di **Ventasso (RE)** località **Succiso Nuovo** richiesta dalla **Commissione Separata Usi Civici di Succiso** in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- La captazione e raccolta delle acque avviene a caduta naturale tramite posa di un tubo di lunghezza pari a circa 10,0 m e diametro interno di mm 900 all'interno di un piccolo invaso naturale esistente;
- tale tubazione convoglia l'acqua captata in un pozzetto di raccolta in cls di diametro di mm 1500 e altezza di m 2,00, posto ad una quota di 1.025 m s.l.m., dal quale parte una condotta di diametro pari a mm 750 che, a caduta, distribuisce l'acqua vettoriata verso i punti di utilizzazione che si trovano a quota inferiore;
- le opere di prelievo sono site in località Succiso Nuovo del Comune di Ventasso (RE) su terreno di proprietà di vari soggetti di cui si è acquisita la disponibilità a favore del concessionario, censito nella sezione di Ramiseto al foglio 67 particella 357 - coordinate UTM-RER: X = 954.991 Y = 912.976;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per uso irrigazione orti, giardinaggio e hobbistica con un consumo annuo di m³ 195.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti:

- portata massima d'esercizio pari a **l/s 2,06**;
- volume di prelievo annuo complessivo non superiore a **m³ 195**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2030**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4
Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5
Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2001 fino all'anno 2020 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a € **3.712,52**, comprensivo della maggiorazione del 100% ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Indennizzo	Maggiorazione 100%	Interessi Legali	Importo Totale
2001	€ 131,70		€ 42,75	€ 174,45
2002	€ 133,25		€ 39,25	€ 172,50
2003	€ 135,00		€ 35,72	€ 170,72
2004	€ 136,70		€ 32,75	€ 169,45
2005	€ 138,50		€ 29,72	€ 168,22
2006	€ 141,00		€ 26,73	€ 167,73
2007	€ 143,00		€ 23,53	€ 166,53
2008	€ 145,50		€ 19,58	€ 165,08
2009	€ 148,00		€ 15,48	€ 163,48
2010	€ 150,00		€ 14,19	€ 164,19
2011	€ 152,00		€ 12,10	€ 164,10
2012	€ 154,00		€ 8,40	€ 162,40
2013	€ 156,00		€ 4,61	€ 160,61
2014	€ 159,00		€ 3,11	€ 162,11
2015	€ 161,00		€ 2,35	€ 163,35
2016	€ 161,00		€ 2,02	€ 163,02
2017	€ 161,16		€ 1,87	€ 163,03
2018 (Gennaio- Luglio)	€ 94,76		€ 1,97	€ 232,11
2018 (Agosto- Dicembre)	€ 67,69	€ 135,38		
2019	€ 164,72	€ 329,45	€ 0,19	€ 329,64
2020	€ 164,89	€ 329,78	€ 0,02	€ 329,80
Totale	€ 2.998,87	€ 794,61	€ 316,34	€ 3.712,52

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2021** ammonta a € **164,39**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.4 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di **€. 250,00** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 **Minimo Deflusso Vitale**

7.1 Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme introdotte con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3262 del 28/06/2021 "*Nuovo Sistema di Regolazione dei Prelievi in Situazioni di Scarsità Idrica*", per il periodo di validità della stessa, con la quale è stato introdotto il sistema semaforico finalizzato alla verifica della disponibilità idrica, consultabile sul portale web dell'Agenzia al seguente link <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo>;

7.2 Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in **l/s 1,15 da maggio a settembre (DMV estivo) e l/s 2,15 da ottobre ad aprile (DMV invernale)** in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005, così come rivisto e aggiornato dalla D.G.R. 2067/2015.

7.3 Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

7.4 Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

7.5 Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Articolo 8

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

8.1 Monitoraggio – il concessionario è tenuto ad effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio sulle acque del Rio Varvillia, finalizzato alla verifica delle componenti di qualità idromorfologica e di quelli chimico-fisici e biologici dello stato ambientale del corpo idrico interessato, e comunicare tempestivamente i dati delle rilevazioni a **questo Servizio concedente nonché al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna** (ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it).

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

8.4 Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza, **entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento**.

8.5 Stato delle opere - La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.6 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

8.7 Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena.

L'alveo, dopo l'ultimazione dei lavori, deve essere ripristinato e profilato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato.

8.8 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

8.9 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

8.10 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.11 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.12 Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente articolo è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

Articolo 9 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (irrigazione orti, giardinaggio), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque

utilizzate nonché alla periodica verifica d' idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(Commissione Separata Usi Civici di Succiso)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.